

Articolo di Sergio Miotto

Direttore Commerciale del Consorzio Concessioni Reti Gas

Esperto del settore della distribuzione e vendita del gas metano

Già Direttore di Confservizi International e Amministratore Unico di Ital Gas Storage

Mail: miotto@consorzioretigas.it www.consorzioretigas.it

Si è svolto lo scorso 11 febbraio a Roma, presso la sede dell'ANCI, promosso da Ancitel Energia & Ambiente, Anci Lazio e Consorzio Concessioni Reti Gas un importante workshop sul tema

LE GARE D'AMBITO PER LA CONCESSIONE DELLE RETI GAS, IL PUNTO DI VISTA DEI COMUNI, LE OPINIONI DEI GESTORI, IL PARERE DELLE AUTORITA' SUI CONTENUTI DEI BANDI DI GARA

Al convegno hanno partecipato molti operatori del settore della distribuzione del gas, numerosi comuni che svolgono il ruolo di capofila e stazioni appaltanti delle gare d'ambito per la distribuzione del gas e le istituzioni interessate, consentendo di fare il punto della situazione in un momento molto caldo delle procedure di gara ed offrendo una sede per avere un confronto di opinioni tra i diversi operatori, anche istituzionali, spesso privi della possibilità di mettere a confronto i diversi punti di vista.

Al momento, sono stati pubblicati quattordici bandi di gara per la concessione delle reti gas, solo quattro di questi sono stati inviati all'AEEGSI per il parere preliminare, altri due sono in corso di esame: quasi tutti sono stati impugnati dalla stessa azienda, in generale con la medesima motivazione prevalente, ossia che le gare non si possono svolgere in pendenza dei giudizi da parte del TAR Lazio e del Consiglio di Stato a seguito dei ricorsi proposti dai gestori contro punti nevralgici della disciplina statale delle gare.

Sono quindi emerse diverse questioni, **la prima** delle quali è che, in sostanza, viene contestata da alcuni operatori la validità dell'impianto normativo che presiede allo svolgimento delle gare, prevedendo termini perentori, commissariamenti e penali per i comuni inadempienti. I comuni si trovano così a non poter contare sulla certezza del diritto in una materia che tocca in modo rilevante le tasche di tutti i cittadini. Su questo punto è stato recentemente approvato un decreto legislativo che ha portato ad un ulteriore rinvio delle scadenze previste per la pubblicazione dei bandi di gara.

Seconda questione: il bando tipo predisposto dal MISE sconta il fatto che spesso non si adatta alle esigenze del territorio dei 177 ambiti, prevede un'articolazione del punteggio di gara e clausole che non sembrano del tutto pro-competitive, poiché appaiono maggiormente sfruttabili dai diversi "incumbent" degli ATEM. Tra l'altro, se intese in maniera rigida, la "lex specialis" di gara ha ben poco da regolare anche nelle materie che il legislatore aveva voluto delegare, ossia gli interventi di efficienza energetica legati al territorio. **Terza questione:** il D.Lgs. 164/2000 (Decreto Letta), che governa la materia, prevedeva di avviare il processo di liberalizzazione sin dal 2005, con le ultime proroghe siamo arrivati al 2012, da allora vige un regime di tacita *prorogatio* a tutto vantaggio dei circa 230 gestori, che presumibilmente si ridurranno a 30/40 con le nuove gare d'ambito; nel frattempo ha avuto un forte sviluppo la tecnologia del GNL e quindi, mentre la normativa prevede che vi sia un unico distributore di gas metano nell'ambito, non vi sono impegni per lo sviluppo del GNL quali, ad esempio, per l'autotrazione, per la portualità, per il territorio.

Quarta questione: i comuni non metanizzati sono oltre 1200, nel caso siano forniti da GPL il costo energetico è almeno il doppio del metano, a scapito delle famiglie e delle imprese, favorendo così lo spopolamento dei territori montani e pedemontani; non vi sono nel bando tipo tipo clausole di salvaguardia per tali comuni, i quali, se non è prevista la loro metanizzazione nel piano di sviluppo posto a base di gara, resterebbero per altri 12 anni privi delle forniture di metano, compreso il GNL che potrebbe invece essere distribuito con carri bombolai o con le nuove tecnologie di refrigerazione.

Quinta questione: AEEGSI sembra affrontare le varie questioni che emergono con comportamenti auto referenziali, richiedendo fino a tre mesi per valutare gli scostamenti VIR/RAB delle valutazioni dei comuni e le loro motivazioni, altri due mesi per approvare il bando di gara (il DM 226/2011 prevede un mese), attivando un complesso sistema di dialogo attraverso una piattaforma criptata che i comuni gestiscono con estrema difficoltà; è ancora confusa la questione della valorizzazione dei cespiti di proprietà (o a devoluzione gratuita) dei Comuni, per i quali una anonima FAQ del MISE ne prevede la valorizzazione sulla base della RAB mentre il DM 106/15 all'art. 7 bis indica che il calcolo sia basato sul VIR: probabilmente vanno migliorate le comunicazioni inter-istituzionali, per il buon esito delle gare stesse.

In conclusione, esiste il forte rischio che, al termine delle procedure di gara, la auspicata liberalizzazione sia attuata riducendo dell'80% gli operatori, mentre i costi della distribuzione risulteranno decisamente aumentati, a fronte di un auspicabile efficientamento del sistema e di una maggiore attenzione degli enti locali in materia.

QUALI SONO LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE CHE NON QUALIFICANO COME PRO-COMPETITIVO IL BANDO TIPO

1)IL PUNTEGGIO DI GARA PREVEDE BEN 27 PUNTI SU 100 PER LA VOCE QUALITA' E SICUREZZA, MA QUESTE PRESTAZIONI SONO AMPIAMENTE GARANTITE DALLE NORME AEEGSI, QUINDI PREVEDIBILMENTE TUTTE LE OFFERTE SARANNO AL MASSIMO PER QUESTA VOCE, CHE ANDREBBE AD ANNULLARE UN QUARTO DEI PUNTI DISPONIBILI PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.

2)VICEVERSA, SOLO 5 PUNTI SONO PREVISTI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA SUL TERRITORIO, ANCH'ESSO CON TETTO DEL 20% SUGLI INTERVENTI ADDIZIONALI RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI LEGGE DEI GESTORI, NONOSTANTE IL FATTO CHE GLI ULTIMI INTERVENTI LEGISLATIVI SIANO FORTEMENTE ORIENTATI VERSO L'EFFICIENZA ENERGETICA, LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI, LE SMART CITY.

3)Il tetto previsto nell'offerta di gara per il canone di concessione, che non può superare un modesto 10 % annuo della somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, ossia circa il 3-4% degli introiti del gestore; un importo risibile rispetto alla servitù del territorio ed alla remunerazione del concessionario.

4)L'OBBLIGO DI SOPRALLUOGO PRESSO GLI IMPIANTI, CHE CONSENTE AL GESTORE INCUMBENT DI CONOSCERE IN ANTICIPO SE CI SONO O MENO ALTRI CONCORRENTI E QUINDI OPERARE AL RIBASSO IN SEDE DI GARA INMANCANZA DI ALTRI CONCORRENTI, EVENTUALITA' PROBABILE IN ALMENO META' DELLE GARE D'AMBITO.